



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“Antonio Pacinotti”

Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466
CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653



Procedura di sicurezza

DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO

F.S.L. (ex PCTO)

27 settembre 2023

Rev. 1 - 16 settembre 2026

SOMMARIO

Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro dello studente impegnato nei percorsi di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO)	3
Criteri di selezione delle strutture ospitanti	3
Obblighi del tutor scolastico (o Interno)	4
Obblighi della struttura ospitante	5
Obblighi del tutor aziendale (o Esterno)	6
Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	7
Formazione	7
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)	8
Sorveglianza sanitaria	8
Tutela assicurativa	9
Obblighi dello studente-lavoratore impegnato in F.S.L.	10
Revisione	11

Applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro dello studente impegnato nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO)

I percorsi di Formazione scuola Lavoro -F.S.L. (ex PCTO) sono dei percorsi formativi utili a orientare gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori che possono essere svolti presso aziende ospitanti sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica.

Questi percorsi sono governati da due normative principali:

- D.L. 9 settembre 2025, n. 127 (art. 1, c. 6): Ha disposto il cambio formale della denominazione da PCTO a FSL (Formazione Scuola-Lavoro).
- Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
- Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Adottate il 04 Settembre 2019 con Decreto 774;

Gli studenti che partecipano a tale esperienza formativa non contraggono con l'azienda ospitante alcun rapporto di lavoro, né possono essere assimilati ai "lavoratori minori" ai sensi della Legge 977/67, ma dal punto di vista della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sono equiparati a lavoratori, in base alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 81/08 ancorché l'accesso dello studente nel settore lavorativo sia temporaneo e breve. Sono pertanto destinatari di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08: specifica valutazione dei rischi (VDR) correlati all'attività svolta durante il periodo di attività in azienda, formazione-addestramento, fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sorveglianza sanitaria, qualora si riveli necessaria alla luce della VDR. Vista la giovane età degli studenti, inoltre, a tutela della salute va assicurato quanto previsto dalla L. 977/67 integrata dal D. Lgs. 345/99 per quanto riguarda le lavorazioni vietate.

Criteri di selezione delle strutture ospitanti

Per la selezione delle strutture ospitanti, siano esse aziende private, Enti pubblici e Associazioni, si dovrà tener conto delle situazioni in cui è stata già predisposta un'organizzazione atta a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Per individuare tali strutture la Scuola si dota di una "scheda di inquadramento" in cui vengono declinati gli elementi imprescindibili della gestione della materia "salute e sicurezza" da parte dell'azienda (vedi allegato n 1). In questo senso è necessaria la collaborazione tra tutte le figure di garanzia dell'istituzione scolastica e dell'azienda, che sono il Dirigente scolastico e l'Azienda (amministratore, titolare, etc.), i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola e della struttura ospitante, tutor scolastico e tutor aziendale, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di entrambe le realtà, medici competenti.

In particolare i due tutor, che insieme individuano le attività che lo studente svolgerà nell'ambito del PCTO, con la consulenza tecnica dei RSPP dovranno:

- Predisporre il percorso formativo personalizzato, per la cui stesura collaboreranno all'individuazione delle attività richieste dal Progetto e a quelle compatibili con l'età, la formazione e la disponibilità di misure di prevenzione adeguate alla particolare circostanza.
- Verificare il rispetto della tutela della salute e sicurezza dello studente in PCTO in base a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 per i lavoratori: inserimento nell'organizzazione, fornitura dei DPI, formazione, addestramento, affiancamento da parte del tutor aziendale nell'operatività, etc.

Nella predisposizione del Progetto è necessaria quindi la programmazione e l'individuazione dei compiti assegnati alle due parti (Istituzione scolastica e struttura ospitante) che devono essere formalizzate in un'apposita convenzione. Il DVR diventa parte integrante del percorso formativo personalizzato dello studente impegnato nel PCTO, che la struttura ospitante dovrà redigere.

Gli alunni che parteciperanno a stage formativi in azienda effettueranno l'osservazione delle attività di progettazione, produzione e verifica di processi produttivi aziendali e attività laboratoriali di tipo didattico. Sono esplicitamente vietate le attività di lavoro autonomo o subordinato in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e sui PCTO.

Lo studente può utilizzare le attrezzature di laboratorio a fini didattici se ha ricevuto la necessaria formazione e addestramento relativo alle suddette, altrimenti deve solamente osservare, essendo garantita, comunque, la sicurezza anche durante l'attività di osservazione.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e considerata la specifica finalità didattica e formativa del progetto, che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Obblighi del tutor scolastico (o Interno)

Il Tutor scolastico (o "interno"), designato dall'Istituto Scolastico, tiene i rapporti con il suo omologo (tutor aziendale o "esterno") al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;

- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto che spetta al tutor aziendale garantire l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, si accerta che tale azione venga regolarmente svolta, anche con riferimento alla regolare consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

(Tratto dalle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, adottate con D.M. 774/2019)

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- c) verificare il processo di accertamento dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;
- d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Ogni esperienza, quindi, si conclude con l'osservazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell'attività dei percorsi, prevedendo un rapporto numerico fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di apprendimento, oltre che un accettabile livello di salute e sicurezza per gli studenti.

Obblighi della struttura ospitante

L'Azienda Ospitante si impegna, per mezzo della firma di un'apposita convenzione, a:

- a) accogliere presso le sue strutture gli studenti ad essa attribuiti, quali soggetti in formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto;
- b) per lo svolgimento dei compiti assegnati agli studenti, a mettere a disposizione macchine, attrezzature ed opere provvisorie dotate di certificazioni di conformità e in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, ai fini

dell'osservazione del loro funzionamento e fornire agli studenti i D.P.I. necessari per svolgere in sicurezza la proprie mansioni (Artt. 76 e 77 D.Lgs 81/2008);

- c) a far svolgere l'esperienza di osservazione dei processi lavorativi con osservanza di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza e dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) a fornire agli allievi l'informazione, la formazione necessari per garantire la salute e la sicurezza durante l'osservazione dei processi lavorativi che prevedono l'uso delle macchine ed attrezzature e comunque in merito ai rischi a cui gli allievi sono esposti durante tutta la durata dell'esperienza;
- e) a non impiegare gli allievi per lavorazioni che comportino l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente in materia;
- f) a garantire la presenza di un tutor aziendale per consentire il monitoraggio dell'esperienza lavorativa, che dovrà essere individuato tra soggetti competenti anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- g) In caso di infortunio, a segnalare tempestivamente l'evento all'Istituto per espletare le pratiche relative;

Obblighi del tutor aziendale (o Esterno)

Rispetto agli obblighi cui è tenuto il Tutor aziendale (o "esterno") questi tiene i rapporti con il suo omologo tutor scolastico o "interno" al fine di:

- a) assicurare il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica;
- b) elaborare il percorso formativo personalizzato;
- c) assistere e guidare lo studente nei percorsi e verificarne il corretto svolgimento;
- d) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento;
- e) monitorare le attività ed affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali e si accerta che avvenga la regolare consegna allo studente impegnato nel progetto dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) eventualmente necessari.

Valutazione dei rischi e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'azienda ospitante uno studente impegnato in un PCTO deve essere aggiornato tenendo conto della presenza di questa particolare figura nell'ambiente di lavoro. Il DVR, in un apposito capitolo, dovrà necessariamente riportare:

- i compiti effettivamente assegnati agli studenti in PCTO,
- i rischi per la salute e sicurezza a cui potranno essere esposti gli studenti,
- le relative misure di protezione e prevenzione.

Un'azienda ospitante che si è avvalsa delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi dovrà comunque prevedere l'apposita integrazione. L'integrazione del documento sarà autocertificata dell'azienda e dovrà essere consegnata dall'azienda ospitante all'Istituto scolastico e sarà parte integrante del Piano formativo. Nel contempo sarà formalizzato l'impegno della struttura ospitante a mantenere nel tempo le condizioni di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro dove opererà lo studente e a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi in tale contesto.

IL DVR per la parte del PCTO dovrà essere redatto tenendo conto almeno di:

- Mancanza di esperienza e consapevolezza, maturità psico-fisica incompleta, età e genere dello studente;
- Organizzazione interna del lavoro dell'azienda ospitante (ad es. turni, pause, situazioni di "iper-afflusso" di ordinativi, manutenzioni programmate, etc.);
- Interazione con l'ambiente di lavoro e le attrezzature presenti;
- Quantificazione dei rischi per la salute e sicurezza legati ai punti precedenti;
- Formazione, D.P.I. ed eventuale sorveglianza sanitaria necessari;
- Individuazione dei tutor interni.

Formazione

Lo studente deve essere formato prima dell'avvio dell'attività in azienda e la formazione deve essere attestata da apposita documentazione. Nella convenzione tra Scuola e struttura ospitante andranno dettagliatamente indicati i compiti di entrambe le parti in merito agli aspetti formativi.

La scuola deve erogare allo studente la formazione generale (durata 4 ore) ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 81/08. La struttura

ospitante in genere deve erogare la formazione specifica (durata differenziata in base a rischio basso 4 ore, medio 8 ore, alto 12 ore) sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, a meno che il pacchetto formativo non coincida perfettamente con quello già erogato dalla scuola negli Istituti dove, a causa delle specificità del Piano formativo, lo studente segue particolare percorsi tecnici che necessitano di formazione specifica. In tale caso dovrà essere comunque integrata dall'addestramento.

Qualora la Struttura ospitante debba provvedere alla formazione specifica dello studente, fornirà alla Scuola formale attestazione del suo svolgimento prima dell'inizio dell'attività di stage in azienda.

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

Qualora lo studente debba avere in dotazione D.P.I., la Struttura ospitante dovrà fornirli e assicurarsi che l'utilizzo sia preceduto da adeguata formazione. I D.P.I. dovranno essere conformi a quanto previsto nell'art. 76 del D.Lgs 81/08 ed essere adatti all'età e al sesso degli utilizzatori. Nel PCTO non devono essere previste attività che esponano gli studenti a rischi per la salute e sicurezza che rendano necessario l'utilizzo di dispositivi di III categoria, ad eccezione del rumore.

La copertura delle eventuali spese da parte della Scuola o della Struttura ospitante per la consegna e la formazione dei D.P.I. deve essere esplicitata nella convenzione e tali attività devono essere documentabili.

Sorveglianza sanitaria

Il PCTO non prefigura un obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti gli studenti coinvolti, ma essa deve essere programmata solo "qualora necessaria" in base alla valutazione dei rischi. Ciò presuppone un'accurata valutazione da parte dell'azienda ospitante della sua necessità da parte della scuola congiuntamente al soggetto ospitante in quanto il livello di esposizione a eventuali fattori di rischio potrebbe essere significativamente ridotto considerando i tempi, le modalità e il livello di esposizione ai rischi, tenendo anche conto dei limitati tempi di permanenza in struttura, della modalità di articolazione del Percorso in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, dei compiti in affiancamento e di osservazione non di svolgimento diretto. Laddove la sorveglianza sanitaria fosse necessaria la visita medica andrà effettuata dal medico competente della azienda ospitante, che è a conoscenza della realtà aziendale e dei relativi rischi. Le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria dovranno essere definite nell'ambito della convenzione che regola il rapporto tra scuola e soggetto ospitante e la visita dovrà essere fatta prima dell'inizio del Percorso. Data la durata limitata del tempo che lo studente trascorrerà in azienda non sarà necessaria la visita medica periodica, salvo diverso parere del medico competente.

Qualora lo studente sia in possesso di un giudizio di idoneità redatto dal medico competente della Scuola (laddove previsto per la specifica tipologia di attività didattica), sarà compito del medico competente della struttura ospitante valutare se il giudizio sia

stato stilato per la stessa tipologia di rischi ed eventualmente integrarlo.

Tutela assicurativa

Gli studenti che svolgono attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro o esperienze tecnico-scientifiche sono assicurati a carico della scuola presso l'INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 30.06.1965 n. 1124. Sono inoltre assicurati gli studenti che svolgono attività di tirocinio curriculare (art. 2 DPR 156/99) e, per effetto della Legge 107 del 13.07.2015, gli studenti che svolgono attività nell'ambito dei progetti di PCTO con stage in azienda. Durante le attività in azienda, perciò, gli studenti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Resta escluso dalla tutela INAIL, il tragitto tra l'abitazione dello studente e la sede della scuola o della azienda ospitante, mentre sono assicurati unicamente gli infortuni in itinere (durante il tragitto) tra la sede della scuola e la sede dell'azienda ospitante e viceversa.

Alle esercitazioni pratiche sono assimilate: lezioni d'informatica, di lingua straniera svolte con ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi, nonché le attività di educazione fisica. Sono inoltre assimilati i viaggi d'istruzione o d'integrazione della preparazione di indirizzo programmati nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

In tutte le altre circostanze gli studenti non sono assicurati dall'Ente (circolare INAIL 23.04.2003 n. 28) e la tutela assicurativa INAIL, perciò, non copre eventuali infortuni.

Per gli studenti in PCTO la scuola statale non deve pagare un premio assicurativo specifico nominativo per ogni studente in quanto la gestione di eventuali sinistri è compresa nel sistema di "gestione per conto dello Stato", ma l'istituto scolastico deve comunicare all'INAIL l'avvio del progetto formativo con l'indicazione dei singoli studenti coinvolti.

In caso di infortunio durante i PCTO, gli obblighi di denuncia o di comunicazione in caso di infortunio di durata superiore ad un giorno (escluso quello dell'evento) e fino a tre giorni sono in capo al dirigente scolastico, salvo diversi accordi in ambito convenzionale con l'azienda ospitante.

Conseguentemente, lo studente è tenuto a comunicare al Dirigente l'infortunio o la malattia professionale occorsi. Nel caso in cui lo studente dia notizia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà notificare al dirigente scolastico l'evento occorso allo studente al fine di assicurare la dovuta immediatezza della comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al soggetto obbligato di effettuare le relative denunce entro i termini di legge tramite gli appositi servizi telematici, segnatamente, due giorni nel caso di infortunio o cinque giorni nel caso di malattia professionale, decorrenti dalla data in cui ne ha avuto notizia.

Obblighi dello studente-lavoratore impegnato in P.C.T.O.

Lo studente impegnato nel P.C.T.O., viene informato dall'Istituzione scolastica dei suoi obblighi (Art. 4 c. 10 D.M. 195/2017) e precisamente che deve:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza.

Inoltre, ai fini dell'applicazione pratica della normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ciascuno studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti.

In particolare lo studente, in occasione della formazione generale svolta come previsto nei punti precedenti, viene reso edotto del fatto che è soggetto agli obblighi di cui all'Art. 20 D.Lgs 81/2008 al pari di tutti i lavoratori:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

Inoltre :

- a) osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti, (inclusi i tutor aziendali) ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) adotta un atteggiamento di correttezza durante l'osservazione i macchinari, le apparecchiature e le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i dispositivi di sicurezza, nonché i mezzi di trasporto;
- c) durante il periodo di permanenza presso l'Azienda lo studente è tenuto all'osservanza delle norme e delle indicazioni che gli verranno comunicate nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. In caso di grave scorrettezza da parte dell'allievo, l'esperienza lavorativa potrà essere interrotta in qualsiasi momento.
- d) si impegna a comunicare tempestivamente sia all'Azienda che all'Istituto l'eventuale impossibilità di presentarsi presso l'Azienda stessa, fermo restando l'obbligo di presentare all'Istituto la giustificazione scritta firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, al termine del percorso formativo.

Revisione

La presente procedura deve essere revisionata, ai sensi dell'Art. 29 comma 3 D.Lgs 81/2008, in occasione di ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, ogni volta in cui si rileva un nuovo rischio o nel momento in cui, per mutate condizioni, cambi il livello di rischio assegnabile ad uno già preso in esame oltre a tutti gli altri casi di revisione obbligatoria previsti dalla Legge.

In considerazione del fatto che, tendenzialmente, ad ogni nuovo anno scolastico mutano informazioni essenziali quali il numero di lavoratori (inclusendo nel computo anche gli allievi), e le persone stesse, l'Istituto esegue con cadenza annuale un riesame del documento in maniera da recepire queste nuove informazioni e da organizzare il piano di formazione ed informazione che si rende necessario.